



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 141** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 118/A della F.I.G.C., inerente la modifica del punto 8 del Titolo I, lett. A) del Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A**

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 novembre 2020;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 234/A del 26 giugno 2020, riportante, tra le altre, la modifica dell'art. 66 delle N.O.I.F.;
- ritenuta la necessità di adeguare a tale modifica quanto riportato al punto 8 del Titolo I lett. A), del Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare il punto 8 del Titolo I, lett. A) del del Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020, come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

**Punto 8, Titolo I, lett. A) del C.U. n. 235/A del 26 giugno 2020**

**8. ASSISTENZA MEDICA**

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre.

L'inosservanza di tale obbligo comporta:

- per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle N.O.I.F., salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Divisione Calcio Femminile, la quale ne darà comunicazione all'arbitro;
- per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Divisione Calcio Femminile, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, recante la "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.169 del 20/07/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

L'ambulanza che deve essere espressamente dedicata a giocatrici, dirigenti e ufficiali di gara deve essere posizionata in un'area che permetta un veloce accesso al campo e/o all'area spogliatoi ed essere a disposizione almeno 60 minuti prima dell'inizio della gara e fino a 60 minuti dopo il fischio finale. Laddove non siano disponibili ambulanze del pronto soccorso ospedaliero, dovranno essere garantite ambulanze private. E' fatto altresì obbligo alla società ospitante di provvedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco. In questo caso, la sostituzione dell'ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.